

Bari, 5 luglio 2018

Raccomandata via pec a:
bamm25600e@pec.istruzione.it

Spett.le
Scuola d'Istruzione Superiore di I grado
"F. Carelli - D. Forlani"
Via Risorgimento, n. 22
70014 Conversano (BA)

Raccomandata via pec a:
dipu@postacert.istruzione.it

Spett.le
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Via Castromediano, n. 123
70125 Bari

Raccomandata via pec a:
uspha@postacert.istruzione.it

Spett.le
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia -
Ufficio III - Ambito Territoriale per la Provincia
di Bari
Via Re David, n. 178/F
70125 Bari

Raccomandata via pec a:
TTL.Bari@pec.ispettorato.gov.it

Spett.le
Ispettorato Nazionale del Lavoro
I.T.L. - Bari
Settore Politiche del Lavoro
Via Fabio Filzi, n. 18
70126 BARI

OGGETTO: Richiesta di riconoscimento, ai fini della carriera, del servizio prestato dall'Ins. Grazia Maria Pignataro come docente di Scuola dell'Infanzia - Diffida ad adempiere e costituzione in mora.
Tentativo di conciliazione ex artt. 410 e segg. c.p.c., come modif. dall'art. 31 L. 183/2010.

In nome e per conto dell'Ins. Grazia Maria Pignataro, [redacted] ed elettivamente domiciliata per la presente procedura in Bari, alla Via Beata Elia di S. Clemente, n. 204, presso lo Studio Legale della scrivente, cui conferisce formale mandato, sottoscrivendo la presente per presa visione, adesione e, comunque, ad ogni effetto di legge - si significa quanto segue.

L'Ins. Pignataro ha svolto, a far tempo dal 01/09/1980, un tirocinio pratico guidato presso il 3° C.D. di Paderno Dugnano (MI) - Plesso Calderara quale vincitrice di concorso per l'insegnamento nella (già) scuola materna nel medesimo anno.

Con decreto n. 33002 del 02/10/1985, l'Ins. Pignataro è stata nominata nei ruoli del personale docente della (già) scuola materna quale vincitrice di concorso con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/1981, a seguito del quale è stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Ha, dunque, prestato servizio nei ruoli della scuola dell'infanzia per ben 20 anni.

Successivamente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato avente decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2001 per passaggio, ha prestato insegnamento della lingua inglese, con inquadramento nell'area professionale del personale docente di scuola media ed equiparati, ottenendo la conferma in ruolo, sempre per passaggio, a partire dal 01/09/2002.

STUDIO LEGALE

Avv. Manuela Samantha Misceo
70122 Bari - Via Beata Elia di S. Clemente, 204
tel./fax 0805212499
e-mail: studiologicalemiscceo@gmail.com

A tutt'oggi l'Ins. Pignataro presta servizio presso la S.M.S. "F. Carelli - D. Forlani" di Conversano.

In data 10/09/2001, ossia dopo il passaggio nei ruoli della scuola secondaria di I grado, il Provveditorato agli Studi di Bari ha emesso decreto di ricostruzione di carriera n. 398/4 afferente al periodo di servizio prestato nei ruoli della scuola materna.

Poi, in data 18/10/2004, il D.S. della S.M.S. "Carelli - Forlani" di Conversano ha emesso decreto di ricostruzione di carriera n. 05 di pari data, con cui ha ricostruito l'anzianità di servizio maturata dalla istante nei ruoli dei docenti di scuola media, tenuto conto altresì del servizio prestato nei ruoli della scuola materna.

Tuttavia, in tale ultimo decreto il conteggio dell'anzianità di servizio è stato svolto mediante il ricorso al meccanismo della cd. temporizzazione, motivo per cui è stata attribuita all'Ins. Pignataro un'anzianità corrispondente alla fascia di anni 15, in luogo dei 35 anni effettivamente svolti, considerati per intero.

Per tale ragione, la docente istante, con nota dell'11/12/2014, avente ad oggetto "richiesta di nuova ricostruzione di carriera", ha riscontrato che la collocazione nella posizione stipendiale assegnata era errata e non conforme alla reale anzianità di servizio effettivamente maturata.

Con tale missiva, dunque, ha chiesto che fosse emesso un nuovo decreto di ricostruzione di carriera per il "riconoscimento della corretta anzianità di servizio con tutti gli effetti di legge di tale riconoscimento sulle somme non percepite fino ad oggi, sul calcolo del TFS e sulla maturazione dei requisiti per il pensionamento", calcolando anche tutti gli anni di servizio prestati come docente di scuola materna (considerati per intero) "inclusi gli anni di prova considerati come pre-ruolo e ponendo sullo stesso piano gli anni svolti in altra scuola".

Stante l'inerzia dell'amministrazione competente, l'Ins. Pignataro, con nota del 24/04/2015, ha inviato formale atto di messa in mora.

A fronte di tale richiesta, il D.S. della S.M.S. di I grado "F. Carelli - D. Forlani", ha respinto la domanda della lavoratrice adducendo quale motivazione, fra le altre, l'applicazione del sistema della cd. temporizzazione e delle norme ritenute applicabili al caso di specie, concludendo che "... allo stato attuale, la scuola non può modificare il decreto n. 5 del 18 ottobre 2004 e non è obbligata ad emettere nuovi decreti in sostituzione dei precedenti".

*

Tanto premesso, si contesta espressamente sia la motivazione quanto l'iter seguito dall'amministrazione scolastica nella ricostruzione di carriera della docente Pignataro, sottolineando la piena sussistenza del diritto della medesima al riconoscimento integrale degli anni di servizio prestati come insegnante di scuola dell'infanzia, sulla base delle seguenti argomentazioni.

La disciplina applicabile al caso di specie è quella risultante dal combinato disposto dell'art. 83 D.P.R. n. 417 del 1974 (successivamente confluito nell'art. 487 del D. Lgs. n. 297/1994) e dell'art. 57 della L. 312/1980 (poi trasfuso nell'art. 472 del D. Lgs. n. 297/1994).

Nello specifico, l'art. 57 della L. 312/1980 - o meglio, l'art. 472 del D. Lgs. n. 297/1994 - prevede che "I passaggi di ruolo ... possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad un altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne ...".

Tale disposizione ha innovato il sistema previgente, poiché dapprima ha consentito la mobilità orizzontale tra ruoli superiori, la mobilità verticale da un ruolo superiore ad uno inferiore, e quella verticale da un ruolo inferiore ad uno superiore; di poi, ha esteso l'ambito di applicazione dei passaggi di ruolo anche ai docenti della scuola materna.

È chiaro che, nella parte in cui la norma consente il passaggio di ruolo dei docenti delle scuole materne, non può che riferirsi alla mobilità verticale verso l'alto, non esistendo ruoli di docenti inferiori a quello della scuola materna.

In tale contesto, assume fondamentale importanza, ai fini dell'individuazione dei criteri di valutazione dei servizi prestati, l'art. 83 del D.P.R. n. 417 del 1974 - o meglio, l'art. 487 del T.U. dell'Istruzione - che prevede che "In caso di passaggio, anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno

superiore. il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero. mediante ricostruzione di carriera".

Dalla lettura del combinato disposto di tali disposizioni, dunque, emerge chiaramente che la *voluntas legis* è quella di consentire al personale docente passato, anche a seguito di concorso, da un ruolo inferiore ad uno superiore (qual è il caso dell'Ins. Pignataro), il riconoscimento integrale del servizio prestato mediante ricostruzione di carriera, anziché nei limiti della cd. temporizzazione.

Invero, una diversa lettura ed interpretazione di tali disposizioni implicherebbe manifesta disparità di trattamento, ai fini della ricostruzione di carriera, tra il personale di ruolo della scuola materna transitato in un ruolo superiore, rispetto a quello delle scuole elementari.

A conferma della sussistenza e dell'attualità del diritto rivendicato dall'Ins. Pignataro si invoca l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità che ha riconosciuto il diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna in caso di passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria (cfr. Cass. sez. lav. n. 2037/2013).

*

Tanto premesso, per le suseposte ragioni, sussistendo il diritto dell'istante al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna, ed al pagamento, previa ricostruzione di carriera, delle relative differenze retributive,

si intima e diffida

la Scuola Secondaria di I grado "F. Carelli - D. Forlani" di Conversano, e/o per essa, gli Uffici e le Amministrazioni Scolastiche in indirizzo, ciascuna nell'ambito delle rispettive prerogative, responsabilità e competenze, ai sensi dell'art. 1454 c.c. e dell'art. 1219 c.c., alla ricostruzione di carriera della docente Pignataro, con riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, di tutti gli anni di servizio prestati in qualità di docente della scuola dell'infanzia (inclusi il tirocinio pratico - guidato e gli anni in prova considerati come pre-ruolo e ponendo sullo stesso piano gli anni svolti in altra scuola), nonché del trattamento retributivo differenziale corrispondente maturato fino ad oggi, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano contributivo e previdenziale, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

Con l'avvertimento che, in difetto, ed entro 15 giorni dalla ricezione della presente, si adiranno tutte le competenti Autorità Giudiziarie per la tutela del diritto vantato dall'istante, oltre che per la rifusione dei danni occorsi.

La presente vale ai fini di formale messa in mora ed interruzione di qualsiasi termine di prescrizione e/o decadenza.

*

In ogni caso, con la presente si

CHIEDE


a Codesta Spett.le Commissione di convocare le parti allo scopo di esperire, ai sensi degli artt. 410 e segg. c.p.c., così come modificati ed estesi alla materia del Pubblico Impiego dall'art. 31 della L. n. 183/2010, il tentativo di conciliazione fra essa istante e l'Istituto e gli Enti Scolastici in indirizzo, cui sempre a norma del predetto art. 31 L. 183/2010 si rivolge invito a costituirsi presso la Commissione di Conciliazione evocata, con memoria depositata entro 20 giorni dal ricevimento della presente, con l'avvertenza che - in ogni caso - alla medesima Commissione le parti potranno affidare mandato per risolvere in via arbitrale la controversia.

Con i migliori saluti.

Per presa visione adesione e ratifica
Prof.ssa Maria Grazia Pignataro

Maria Grazia Pignataro

Avv. Manuela Samantha Misceo



Attestazione di conformità

Mediante apposizione della firma digitale l'Avv. Manuela Samantha Misceo dichiara che la presente copia per immagine su supporto informatico è conforme all'originale formato in origine su supporto analogico.

